

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 5 ottobre 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016) 468)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede l'istituzione di un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale, al fine di arginare il ricorso a percorsi irregolari e pericolosi per ottenere tale protezione e impedire alle reti dei trafficanti di trarre vantaggio, di ridurre la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo degli Stati membri, nonché di offrire solidarietà alle popolazioni sfollate e bisognose di protezione internazionale;

ricordato che:

- la raccomandazione della Commissione, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma di reinsediamento europeo (C(2015) 3560), approvata dai Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015, prevede il reinsediamento di 22.504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, nell'arco di due anni;

- il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia, a cui ha fatto seguito la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, in base alla quale, per ogni siriano rinvio in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia nell'UE;

- il 21 marzo 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 sul ricollocamento di 160.000 rifugiati dell'Italia e della Grecia (COM(2016) 171), che consente di utilizzare 54.000 posti previsti per la ricollocazione, al fine di reinsediare altrettanti cittadini siriani presenti in Turchia;

considerati i seguenti elementi principali della proposta di regolamento:

- in base all'articolo 7, il Consiglio UE adotta un piano annuale di reinsediamento nell'Unione, su proposta della Commissione, in cui determina il numero massimo totale di persone da reinsediare e la ripartizione interna tra gli Stati membri. Il piano annuale dovrà indicare anche le priorità geografiche generali per il reinsediamento. Dato lo stretto legame tra le quote di reinsediamento e il bilancio

dell'Unione, la Commissione presenterà la proposta di piano annuale insieme al progetto di bilancio annuale dell'Unione;

- la Commissione, secondo l'articolo 8, dovrà poi presentare il programma mirato di reinsediamento, mediante atto di esecuzione, in applicazione del piano stabilito dal Consiglio, in cui stabilire tra l'altro il numero preciso di persone da reinsediare, in base alla ripartizione stabilita nel piano del Consiglio, e le regioni o i Paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento;

- in base al programma mirato di reinsediamento gli Stati membri dovranno seguire la procedura ordinaria di cui all'articolo 10 per identificare i cittadini di Paesi terzi o apolidi eleggibili e valutarne l'ammissibilità, secondo i criteri stabiliti all'articolo 5, sulla base di prove documentali e/o di un colloquio personale, nell'arco di 8 mesi dalla loro registrazione. In caso di esito positivo, lo Stato accorderà lo status di rifugiato e organizzerà il trasferimento gratuito sul proprio territorio;

- qualora il programma mirato di reinsediamento preveda, per un determinato contesto, una procedura accelerata, gli Stati membri dovranno seguire la procedura di cui all'articolo 11, che non prevede la valutazione approfondita dei motivi della richiesta di protezione, e accorderanno lo status di protezione sussidiaria entro un termine di 4 mesi. Dopo l'ammissione nello Stato membro potranno chiedere l'effettiva protezione internazionale. La procedura accelerata riflette l'approccio stabilito nelle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 ed è prevista per situazioni dove sussistano specifici motivi umanitari o urgenti necessità di protezione legale o fisica che giustifichino una rapida ammissione di cittadini di Paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri;

- l'articolo 17 modifica il regolamento (UE) n. 516/2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per stabilire che gli Stati membri avranno diritto a una somma forfettaria di 10.000 euro per ogni persona reinsediata ai sensi del regolamento;

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 21 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) e g), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: - procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria e - il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di Paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo;

nel merito, in relazione ai programmi mirati di reinsediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, da definire tramite atti di esecuzione della Commissione europea, si rileva la mancata indicazione dei criteri in base ai quali è individuata la partecipazione numerica di ciascuno Stato. Devono essere quindi definiti con chiarezza i parametri di riferimento (come, ad esempio, la popolazione, il PIL, gli stranieri già reinsediati) su cui fondare le modalità di partecipazione di ogni Stato.

Nella proposta, si prescinde, per l'applicazione della procedura accelerata di cui all'articolo 11, sia dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia dalla valutazione dell'UNHCR sulla possibilità di attribuire tale qualifica. Manca, inoltre, qualsiasi criterio di riferimento sulla cui base la Commissione adotta l'atto di esecuzione che prevede il ricorso alla procedura accelerata. Si rileva anche la necessità di introdurre condizioni o parametri da porre a fondamento della decisione, anche attraverso un ruolo da riconoscere all'UHNCR.

Lucio Romano